



Istituto Comprensivo "CENTRO VALSUGANA"

Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN)
Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it
segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it
www.iccentrovalsugana.it
C.F. 90009760225



OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'istituto scolastico - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole (dicembre 2022) - Progetto PNRR M1C1: Digitalizzazione, innovazione, sicurezza nella PC I1.2: Abilitazione al cloud per le PA Locali- Abilitazione al cloud per le scuole.

GESTIONE MAD – AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD

CUP I21C23000120006 - CIG A00F7D9896

CPV 72415000-2

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge Costituzionale n. 5 del 1948 con la quale è stato approvato lo "Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 1971 avente ad oggetto le "Modificazioni ed integrazioni dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";

VISTO il D.P.R. 670 del 1972 avente ad oggetto la "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige", segnatamente gli articoli 8 e 9 disciplinati le materie in cui la Provincia è titolare di potestà legislativa;

VISTO il D.Lgs 266 del 1992 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" che all'art. 2 comma 1 prescrive che "Salvo quanto disposto il comma 4 **la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt 4 e 5 dello Statuto Speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione** dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali pre-esistenti.

VISTO il D.Lgs 62 del 2017 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige-Sudtirolo in materia di contratti pubblici il quale all'art 1 prescrive che "**Le Province Autonome di Trento e Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle norme legislative fondamentali di riforme economica-sociale**", ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazioni richiesti dal diritto dell'Unione Europea in materia di appalti e concessioni, **le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici**, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234".

VISTA l'informativa diramata dall' Agenzia provinciale per gli appalti e contratti- Direzione Generale della Provincia recante protocollo **PAT/RFS506-28/06/2023-0500982** ed avente oggetto "Legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale", la quale alla pagina 4 prescrive che : "con riferimento alle procedure il cui bando sia pubblicato o la cui lettera di invito

sia inviata a partire dal 1° luglio pv., trovano immediata applicazione anche in territorio provinciale le norme statali recate dal d.lgs. 36/2023 nei limiti in cui l'ordinamento provinciale vi faccia espresso rinvio (es. disciplina in materia di concessioni o partenariati pubblico privati) o nelle ipotesi in cui nell'ordinamento provinciale stesso sussista una lacuna da colmare con la normativa statale ai sensi dell'art. 105 dello Statuto (a mero titolo esemplificativo motivi di esclusione, avvalimento, soggetti ammessi a partecipare alle procedure, ecc.). **Per le altre disposizioni continua invece a trovare applicazione l'ordinamento provinciale fino ad una sua eventuale modificazione in sede di Assestamento di bilancio**”;

VISTA la Legge Provinciale n. 4 del 2023 ha esplicitamente recepito le nuove soglie relative alla procedura di affidamento diretto novellando l'art. 21 comma 4 della legge provinciale 23 del 1990, il quale a seguito di riforma recita che: “4. *Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 **fino alla soglia prevista dalla normativa statale**, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei*”;

VISTA la Legge n. 15 del marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTA la L.P. n. 5/2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, e in particolare l'art. 23 “Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa” in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il dirigente “*adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24*”;

VISTA La legge provinciale 23 del 1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, con particolare riguardo all'art. 36 ter 1;

VISTA la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” (b.u. 9 dicembre 1992, n. 50), con particolare riferimento all'art. 6 Responsabile del procedimento e all'art. 7 “Funzioni del responsabile del procedimento”;

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), attuativo dell'art 16 L.P. 5/2006, per quanto compatibile con il decreto legislativo 118/2011;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11 («Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»), commi 1 e 2-bis;

VISTO il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

VISTA la L.P. 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

VISTO l'art. 6, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2016 il quale dispone che “un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino”;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale amministrativo circa l' istituto del frazionamento artificioso (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126) in forza del quale “il frazionamento artificioso presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera”;

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 2020 “Decreto Semplificazione” convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

VISTO il decreto Legge 2021, n. 77 “decreto semplificazioni bis” convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa”;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di data 16 febbraio 2023 recante” la partecipazione dell'Istituto al PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le scuole CUP: I21C23000120006”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'istituzione scolastica n. 4c del 27 febbraio 2023 relativa all'approvazione della partecipazione dell'Istituto Comprensivo Centro Valsugana al PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le scuole CUP: I21C23000120006 per la gestione delle MAD - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud;

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente scolastico n. 39 del 8 maggio 2023 è stata affidata alla ditta KIOO Studio srl, con sede in Fr. Strada n. 16 – 38085 Pieve di Bono- Prezzo (TN)– P.IVA/C.F 02438480226 , ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4 e dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dell'art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, il servizio di implementazione del sito web dell'Istituzione scolastica, secondo i modelli standard del sito per le scuole con le caratteristiche tecniche previste nell'ambito dell'Avviso Cittadinanza Digitale – misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” scuole (Aprile 2022), secondo quanto previsto nell'ambito dell'offerta acquisita al prot. dell'Ente n. iccv_02220/03/2023-0001877 dd. 20.03.2023 (verbale prot. dell'ente n. iccv_022- 08/05/2023- 0002808 dd. 08.05.2023);

RICHIAMATO l'ordine Mepat n. 5000350839 dd. 09.05.2023 e la documentazione ivi allegata acquisiti al prot. dell'Ente n. iccv_022-09/05/2023-0002857 dd. 09.05.2023 relativi alla realizzazione del sito web dell'Istituzione scolastica;

RICHIAMATE le verifiche relative alla ditta acquisite ai prot. dell'Ente. iccv_022-09/05/2023-0002856 dd. 09/05/2023, iccv_022-30/05/2023-0003333 dd. 30/05/2023, iccv_022-16/06/2023-0003707 dd. 16/06/2023 e iccv_022-13/07/2023-0004038 dd. 13/07/2023;

VISTO l' Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE (DICEMBRE 2022) – MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU;

ATTESO che in data 9 febbraio 2023 l'Istituzione scolastica ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali- scuole (dicembre 2022) . MIC1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU acquisita al prot. dell'Ente n. iccv_022-09/02/2023-0000956, nell'ambito della quale è richiesta l'assegnazione del contributo di euro 553,00 finalizzata alla "gestione MAD – aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. n. 166 - 2 / 2022 - PNRR – 2023 –PNRR nell'ambito del quale è stata disposta l'approvazione delle istanze ammesse a valere nell'ambito del succitato avviso, assegnando all'Istituzione scolastica il contributo di euro 553,00;

ATTESO che con determinazione n. 96 del 12 settembre 2023 è stata adottata la "*Variazioni di bilancio per l'iscrizione di maggiori entrate e maggiori spese derivanti da assegnazioni vincolate ed a scopi specifici per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'istituto scolastico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali – scuole (dicembre 2022) - Progetto PNRR MIC1: Digitalizzazione, innovazione, sicurezza nella PC II.2: Abilitazione al cloud per le PA Locali– Abilitazione al cloud per le scuole. CUP: I21C23000120006"*

CONSIDERATO che il contributo assegnato è relativo all'incremento delle funzionalità del sito web dell'Istituzione scolastica con il servizio per la gestione delle MAD (Messa a disposizione), da realizzare in ossequio alle indicazioni disposte dall'Avviso 1.2 "*Abilitazione al cloud per le PA*" del PNRR che si pone quale obiettivo prioritario di supportare, in coerenza con quanto definito all'interno della strategia Cloud Italia, la migrazione di alcuni servizi delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzione cloud qualificate, per garantire affidabilità e sicurezza;

VISTA la nota prot. Iccv_022-14/09/2023-0005476 inviata a Kioo Studio srl e relativa alla richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto scolastico, in particolare della gestione delle MAD;

ATTESO inoltre che l'operatore economico deve assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile ai sensi del comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 oppure dichiarare che l'impresa occupa un numero inferiore a 15 dipendenti;

CONSIDERATO inoltre che l'operatore economico deve accettare la liquidazione di quanto dovuto dall'Istituto, subordinatamente agli stati di avanzamento e liquidazione che verranno concessi dal MIM (pertanto non sarà ottemperata la scadenza dei 30 giorni ricevimento fattura elettronica) e deve essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePAT;

ATTESO che l'operatore economico deve essere iscritto al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento e non deve trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici

VISTO il preventivo presentato da Kioo Studio srl ed acquisito al prot. dell'Ente n. iccv_022-14/09/2023-0005479 dd. 14/09/2023, dal quale si evince che l'importo del servizio è pari ad euro 976,00 iva compresa (= 800,00 iva esclusa) ed atteso che la ditta ha corredato lo stesso dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e dall'impegno ad accettare incondizionatamente ed integralmente le clausole previste nel succitato preventivo e di essere in condizione di poter effettuare il servizio nei tempi richiesti (entro il 15 novembre 2023) ed in conformità alle disposizioni indicate nell' Allegato 4 dell' Avviso allegato al preventivo;
- DGUE e dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a art 47 co. 2-3-4-6- del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108;
- Dichiarazione titolare effettivo (di cui all'art. 21 D.Lgs 231/2007 e della rt. 2 dell'Allegato tecnico del medesimo decreto legislativo) e dichiarazione assenza conflitti di interesse (anche potenziale);
- Dichiarazione DNSH corredata dalle schede 6 e 8 con contestuale impegno a produrre appena possibile e comunque entro la scadenza del contratto le autocertificazioni previste dall'Allegato 4 dell'Avviso;

- Patto integrità, Informativa privacy e conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- di avere un numero di dipendenti inferiori a n. 15 unità e di non essere tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori diversamente abili;

TENUTO CONTO della circolare DNSH del 30 novembre 2021, n. 32 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*” che impone all’Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

RICHIAMATE le schede DNSH n. 6 e n. 8 e l’Allegato n. 4 al succitato Avviso;

RICHIAMATE le schede di valutazione DNSH predisposte dalla Dirigente scolastica, acquisite al prot. dell’Ente n. iccv_022-14/09/2023-0005483 dd. 14/09/2023;

VERIFICATA che alla data odierna (vedi dichiarazione prot. iccv_022-14/09/2023-0005482 dd. 14/09/2023) l’assenza di apposita convenzione sul portale Consip S.p.a. e Mepat venti ad oggetto servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura, cui risulterebbe obbligatorio fare riferimento prioritariamente ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1, commi 1 e 7 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

ACQUISTI al prot. dell’Ente n. iccv_022-14/09/2023-0005480 dd. 14.09.2023 i controlli inerenti l’operatore economico e relativi alla regolarità contributiva DURC, alle annotazioni riservate ANAC, alla verifica EQUITALIA, ed acquisita la visura ordinaria della Camera di Commercio;

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTA l’apposita dichiarazione prot iccv_022-14/09/2023-0005481 dd. 14/09/2023 resa dalla Dirigente scolastica/RUP relativa all’inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi e di astensione, anche solo potenziale, rispetto al procedimento in corso e rispetto alla ditta Kioo Studio srl;

RICHIAMATO l’art 21 comma 2 lettera e) della L.P. 23/1990 che prevede che “*per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell’importo di quello originario*”;

RAVVISATO che la fornitura del servizio di creazione della piattaforma MAD all’interno del sito costituisce carattere integrativo rispetto al contratto in essere con Kioo Studio srl e ravvisate le indubbie ragioni di opportunità, di convenienza, di garanzia dell’efficienza e dell’efficacia dell’agire amministrativo che si riscontrano nell’affidamento alla ditta del servizio integrativo MAD, anche in considerazione della formazione gratuita rivolta al personale che gestirà la piattaforma offerta dalla stessa;

VISTO il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTO l’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell’offerta è l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri

elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 55 del Decreto Legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazione Bis) comma 1 lettera b) ha previsto la seguente semplificazione: al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

VISTO che è interesse della scrivente Amministrazione avvalendosi delle deroga prevista in norme e per l'effetto di approvvigionarsi di beni per il tramite degli strumenti predisposti dall'Agenzia Provinciale per gli appalti (art 39 bis della L.P. 3/2006) della Provincia Autonoma di Trento in attuazione dell'art 36 ter della Legge provinciale n. 23 del 1990;

RICHIAMATA la nota del Miur n. 17067 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “Art 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività;

ATTESO in particolare che l'art 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 dispone che “*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*”

VISTO che l'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale 23 del 1990 al comma 5 ha previsto che “l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo;

ATTESO che il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della summenzionata normativa prevede che “ Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo, **resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a.**, ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5”;

DATO ATTO della non esistenza di convenzioni APAC e CONSIP attive in merito al servizio di cui all'oggetto, **come** si evince dalla dichiarazione prot. iccv_022-14/09/2023-0005482

RICHIAMATO l'art 6 bis della L. 241/90 relativo all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell' art 15 del D.Lgs 36/2023 è individuato nella Dirigente scolastica dott.ssa Loredana Montanaro, la quale risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico e per la quale si attesta l' inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi e di astensione, anche solo potenziale in riferimento alla procedura in oggetto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025 approvato con verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 530 del 27 marzo 2023;

VISTA la legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” ed in particolare l’art 23 “Dirigente dell’Istituzione scolastica e formativa” in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il Dirigente “adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del Consiglio dell’Istituzione e del Collegio Docenti previste dagli articoli 22 e 24”;

VISTO l’art 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con il decreto legislativo 118/2011;

VISTA la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – esercizio finanziario 2023 e relativi allegati, approvato dal Consiglio dell’Istituzione con delibera n. 17 del 28/12/2022 e dalla Giunta provinciale con delibera n. 444 del 17/03/2023;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, adottato con determinazione del dirigente n. 17 del 28/12/2022, con particolare riferimento ai capitoli E421100 “Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali” e S402390 “Attuazione progetti cofinanziati UE e FSE”;

VERIFICATO che l’importo dell’affidamento per la fornitura in oggetto risulta inferiore rispetto ad euro 140.000,00;

VISTI il D.L. n. 52/2012 e il D.L. n. 95/2012 (c.d. “spending review”), che hanno razionalizzato la spesa pubblica e introdotto una serie di vincoli volti a favorire l’utilizzo dei mercati elettronici da parte della P.A. per gli acquisti di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha esteso, a decorrere dal 01/01/2013, anche alle istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando il sistema delle convenzioni-quadro di beni e servizi, o i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DISPOSTO di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 21 comma 2 lettera e) della L.P. 23/1990 e s.m.i. trattandosi di prestazione a carattere integrativo rispetto al contratto in essere con Kioo Studio srl;

STABILITO quindi autorizzare, ai sensi dell’art 21 comma 2, lettera e) del L.P. 23/1990 e s.m.i., l’affidamento del servizio di integrazione del sito web dell’istituzione scolastica – creazione piattaforma MAD in ossequio alle disposizioni di cui all’Allegato 4 dell’Avviso ministeriale, impiegando il Mercato elettronico MePAT;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento è finanziata in parte e per euro 553,00 da Fondi dedicati PNRR e per euro 423,00 da risorse dell’Istituzione scolastica;

CONSIDERATO il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”, D.N.S.H.), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) ove previsti per la specifica tipologia di

prodotti;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217 del 2014;

VISTO, in particolare, l'art. 7 del Codice comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

ATTESO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), acquisito ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativo all'affidamento delle forniture in oggetto è il seguente: **A00F7D9896**;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, pari ad € **976,00 iva compresa** (corrispondente ad € 800,00), trova copertura nel cap. 402230 del Bilancio Finanziario Gestionale 2023/2025 – esercizio finanziario 2023, nell'ambito della prenotazione fondi n. 4027929. La copertura è garantita per euro 553,00 dal finanziamento ministeriale vincolato concesso e per euro 423,00 a carico dell'Istituzione scolastica (determinazione n. 98 del 14 settembre 2023);

Alla luce di quanto sopra premesso, costituente parte integrante nonché motivazione giuridica (ex art. 3 della legge n.241 del 1990 ed art. 4 della Legge Provinciale 23 del 1992) del presente provvedimento amministrativo

DETERMINA

1. di confermare l'assunzione in capo alla Dirigente scolastica dott. ssa Loredana Montanaro del ruolo di Responsabile unico del Progetto in conformità all'art. 15 del 31 marzo 2023, n. 36;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. e) della Legge Provinciale del 19 luglio 1990, n. 23 l'affidamento del servizio relativo alla **“Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'istituto scolastico - Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali – scuole (dicembre 2022) - Progetto PNRR M1C1: Digitalizzazione, innovazione, sicurezza nella PC II.2: Abilitazione al cloud per le PA Locali– Abilitazione al cloud per le scuole. - GESTIONE MAD – AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD” - CUP I21C23000120006 - CIG A00F7D9896** all'operatore economico KIOO Studio srl, con sede in Fr. Strada n. 16 – 38085 Pieve di Bono- Prezzo (TN)– P.IVA/C.F 02438480226, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 800,00 iva esclusa (€ 976,00 IVA Inclusa), come previsto nell'ambito del preventivo integrativo prot. iccv_022-14/09/2023-000005479 dd. 14/09/2023;
3. di autorizzare la conclusione del contratto impiegando il Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento Me-PAT tramite lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto (ODA);
- 4.
5. di autorizzare un impegno diretto di spesa di complessivi € **976,00 (novecentosettantasei//00)** ai sensi dell'art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nel capitolo 402230 – “Servizi informatici e di telecomunicazione a supporto della didattica” del Bilancio Finanziario Gestionale 2023/2025 – esercizio finanziario 2023, a favore dell'operatore economico di cui al punto 2;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm, che il codice CUP è il seguente: I21C23000120006 e il codice CIG è A00F7D9896
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/1997 e s.m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78//Leg. dd. 26

marzo 1998;

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
- reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Loredana Montanaro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 82/05). La firma autografa è sostituirla dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979".

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

Dott.ssa Maddalena Beber

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 82/05). La firma autografa è sostituirla dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
